

Informazione alla clientela

Assicurazione economia domestica

Edizione 2021

Indice

A. Informazione alla clientela	2
1. Chi è il Suo partner contrattuale?	2
2. Chi fornisce le prestazioni?	2
3. Quali rischi sono assicurati e in quale misura?	2
4. Dove sono valide le Sue assicurazioni?	2
5. Quando sono valide le Sue assicurazioni?	3
6. Quali premi e spese di commissione deve versare?	3
7. Revisione unilaterale del contratto	3
8. Franchigie	4
9. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del premio?	4
10. Come deve notificare un sinistro?	4
11. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?	4
12. Protezione dei dati	4

I diritti e gli obblighi contrattuali nonché le indicazioni dettagliate sulle singole coperture assicurative sono disponibili in questi documenti:

- Polizza assicurativa
- Condizioni generali di assicurazione (CGA)
- Condizioni particolari o complementari di assicurazione

Il Suo contratto di assicurazione si basa sul diritto svizzero e fa riferimento alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Desidera ulteriori informazioni? Siamo a Sua completa disposizione. Può contattare in qualsiasi momento il nostro Servizio Assistenza clienti al numero gratuito +41 800 881 882 oppure il Suo consulente personale.

A. Informazione alla clientela

1. Chi è il Suo partner contrattuale?

Il Suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali SA (Generali). La nostra sede è a Nyon.

Siamo una società anonima di diritto svizzero e apparteniamo al Gruppo Assicurativo Generali con sede a Trieste, in Italia.

2. Chi fornisce le prestazioni?

Il contratto di assicurazione è concluso con Generali. In caso di sinistro, tuttavia, le seguenti compagnie forniscono le prestazioni a nostre spese:

- **Servizi d'assistenza**
Europ Assistance (Svizzera) SA
Una società del Gruppo Assicurativo Generali con sede a Nyon
- **Prestazioni di protezione giuridica**
Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Una società di Generali Svizzera con sede ad Adliswil
- **Prestazioni dell'assicurazione per animali domestici**
EPONA società cooperativa mutua d'assicurazione generale degli animali
Una società cooperativa con sede a Losanna

3. Quali rischi sono assicurati e in quale misura?

Di seguito trova una breve panoramica delle varie coperture assicurative di Generali, per aiutarla a scegliere una copertura ottimale per le Sue esigenze e la Sua economia domestica. Se non diversamente stabilito tali assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

Assicurazione mobilia domestica

L'assicurazione copre i danni alla mobilia domestica dovuti a incendio, furto, danni d'acqua o rottura di vetri, nonché i costi causati direttamente da questi eventi. Con un premio supplementare vengono assicurati anche il furto al di fuori del domicilio, la copertura casco mobilia domestica, terremoto, Home Assistance nonché abuso di carte di credito e telefono.

Con riserva di altri accordi, l'assicurazione è stipulata al valore a nuovo fino all'ammontare della somma di assicurazione concordata.

Assicurazione bagagli

Sono assicurati il danno, la scomparsa o il danneggiamento totale della mobilia domestica che viene portata in viaggio o affidata a una società di trasporti.

Non sono tuttavia assicurati la perdita o lo smarrimento di tale mobilia domestica. I valori pecuniari sono esclusi da questa la copertura.

Assicurazione di giardini e colture

Generali assicura i giardini dell'edificio nonché le colture che servono ad uso privato contro i danni causati da incendio, eventi naturali e danneggiamento doloso. L'assicurazione è stipulata al valore a nuovo. Il danno è risarcito fino all'ammontare della somma di assicurazione concordata, anche in caso di sottoassicurazione.

Assicurazione di oggetti di valore

Gli articoli specificati nella polizza come gioielli, orologi, strumenti musicali, attrezzature per foto e video, dipinti e opere d'arte sono assicurati contro furto, rapina, smarrimento, scomparsa, distruzione o danno.

Assicurazione responsabilità civile privata

Generali copre la responsabilità civile per tutti gli atti della vita privata in cui una persona o un animale vengono feriti o uccisi oppure viene provocato un danno materiale. Sono coperti anche i danni patrimoniali che ne derivano. La copertura comprende, fino all'ammontare della somma concordata contrattualmente, l'assunzione di pretese fondate e la difesa contro le pretese non fondate.

Non sono assicurati i danni causati ad un assicurato o ad una persona che convive nella stessa economia domestica. Con un premio supplementare vengono coperti anche i danni causati dall'uso occasionale di veicoli a motore di terzi. L'assicurazione responsabilità civile privata può essere stipulata come assicurazione individuale o assicurazione familiare.

Assicurazione bicicletta

La copertura assicurativa è valida per le biciclette e tutti i veicoli giuridicamente assimilati alle biciclette. In particolare sono assicurati anche i ciclomotori (art. 18 OETV). Secondo l'elenco nella polizza, la copertura si applica alle pretese in seguito a collisione (casco, indennità in caso di decesso, pagamento della franchigia furto, protezione giuridica), furto di bicicletta e assistenza per la bicicletta.

Assicurazione cyber

Secondo l'elenco nella polizza, la copertura assicurativa si applica a danni finanziari nel contesto dell'utilizzo di Internet (abuso dei dati della carta di credito, abuso di autenticazione personale da parte di terzi), costi relativi al ripristino di dati e protezione giuridica nell'ambito del diritto di Internet.

Assicurazione per animali domestici

Sono assicurate le spese di cura veterinarie per infortunio e malattia per gli animali elencati nella polizza. Con un premio supplementare possono essere assicurati anche malattie ereditarie, indennità funeraria, furto, smarrimento, costi di ricerca e PET Assistance.

4. Dove sono valide le Sue assicurazioni?

L'assicurazione mobilia domestica è valida:

- a casa, ovvero nelle abitazioni riportate nella polizza.
- in tutto il mondo, se la mobilia domestica si trova temporaneamente (al massimo 24 mesi) fuori dal domicilio.

Non è assicurata la mobilia domestica che si trova permanentemente fuori dal luogo di domicilio (casa per le vacanze, seconda casa e simili). In caso di trasloco all'estero, l'assicurazione termina nel momento in cui viene richiesta la disdetta, in ogni caso al più tardi alla scadenza dell'anno assicurativo.

L'assicurazione bagagli è valida in tutto il mondo. Tuttavia, non vale per i bagagli che si trovano al domicilio o che si trovano in modo permanente fuori dal domicilio. Inoltre, sono escluse dall'assicurazione le cose che vengono trasportate dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

L'assicurazione di oggetti di valore è valida al domicilio e/o nel luogo di assicurazione in Svizzera indicato nella polizza. Ad eccezione dei dipinti e delle opere d'arte, tali oggetti di valore sono assicurati in tutto il mondo anche:

- se si tratta di un soggiorno temporaneo al di fuori del domicilio e/o di viaggi.
- se si trovano in una cassetta di sicurezza di una banca.

L'assicurazione bicicletta è valida in tutta Europa compresa la Turchia, negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo. Nell'ambito della protezione giuridica la copertura è valida in tutto il mondo se nel relativo Paese è garantito un procedimento in base allo stato di diritto e se il foro competente si trova in tale Paese.

L'assicurazione cyber è valida in tutto il mondo. Tuttavia, la copertura contro l'abuso dei dati delle carte di credito è valida solo in relazione a conti e carte emessi da istituti finanziari con sede legale in Svizzera, Liechtenstein, Unione Europea, Norvegia e Islanda. Nell'ambito della protezione giuridica la copertura è valida in tutto il mondo se nel relativo Paese è garantito un procedimento in base allo stato di diritto e se il foro competente si trova in tale Paese.

L'assicurazione per animali domestici è valida in tutto il mondo se gli animali si trovano temporaneamente fuori dal domicilio svizzero per una durata di massimo sei mesi. I paesi risp. le regioni nei quali le autorità sconsigliano di viaggiare sono esclusi dalla copertura assicurativa.

5. Quando sono valide le Sue assicurazioni?

La durata del contratto e l'inizio della copertura assicurativa sono indicati nella polizza.

L'assicurazione responsabilità civile privata vale per i danni causati nel corso della durata del contratto.

Nel caso in cui il contratto non viene disdetto né da parte nostra né da parte Sua, l'assicurazione si rinnova tacitamente di un anno alla conclusione della sua durata. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo. Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. La disdetta deve avvenire con un preavviso di tre mesi per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Se Generali deve pagare un sinistro, il contratto può essere disdetto entro i termini seguenti:

- per Generali: al più tardi al versamento della prestazione;
- per Lei: al più tardi 14 giorni dopo che è stato informato in merito all'avvenuto pagamento.

In caso di disdetta da parte Sua o di Generali, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Nell'assicurazione per animali domestici si applicano periodi di attesa specifici a seconda del tipo di malattia.

6. Quali premi e spese di commissione deve versare?

Lei deve pagare i premi annualmente alla data indicata nella polizza. Se versa solo una parte del premio, Generali fattura un supplemento per ogni rata. Il Suo premio dipende dai rischi assicurati e dall'estensione della copertura scelta.

Rimborso del premio

In caso di disdetta del contratto nel corso dell'anno assicurativo, Generali Le rimborsa la parte del premio anticipata, per il periodo assicurativo non ancora scaduto, eccetto se:

- noi abbiamo fornito la prestazione assicurata e successivamente non sussiste più alcun rischio o;
- Lei disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.

Spese di commissione

Se non paga le fatture, le richiederemo una spesa di commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori spese di commissione.

Generali può applicare le spese di commissione per servizi e oneri amministrativi particolari legati al Suo contratto. Ciò include, ad esempio, le spese di commissione per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile consultare il nostro regolamento relativo alle spese all'indirizzo www.generali.ch/tasse.

7. Revisione unilaterale del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa ed i limiti di indennità in linea con l'evoluzione dei costi di tale prodotto assicurativo (ad es. aumento delle spese di commissione nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se Lei non fosse d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso, le modifiche sono da considerarsi accettate.

Se la somma di assicurazione viene adeguata ai nuovi valori economici di riferimento (indice), ciò non costituisce motivo di disdetta. Allo stesso modo, non sussiste motivo di disdetta se le revisioni del contratto sono a Suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.).

8. Franchigie

In caso di sinistro, Lei deve pagare la franchigia prevista nel contratto o nelle CGA.

9. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del premio?

Qualora Lei non pagasse il premio entro i termini previsti, riceverà una diffida di pagamento. Generali Le concederà un termine di pagamento di 14 giorni dal ricevimento della diffida. Se tale termine non verrà rispettato, Generali non sarà tenuta a versare prestazioni. Appena pagherà il premio, compresi gli interessi di mora e le spese di commissione, beneficerà nuovamente della copertura assicurativa.

10. Come deve notificare un sinistro?

Qualora avvenisse un sinistro, informi immediatamente la rispettiva compagnia. La società competente può richiedere che l'avviso di sinistro avvenga per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online:

www.generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA, Soodmattenstrasse 2, Casella postale 1047, 8134 Adliswil 1

Fortuna

E-mail: info.rvg@fortuna.ch

Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 1

Europ Assistance

Telefono: +41 848 800 400

E-mail: help@europ-assistance.ch

Europ Assistance (Svizzera) SA (Europ Assistance), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1

Epona

E-mail: generali@epona.ch

Modulo per la notifica dei sinistri online:

www.epona.ch/a-votre-service/declaration-de-sinistre

Epona, Avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12

È tenuto a fornire alla compagnia interessata tutte le informazioni e i documenti richiesti.

In caso di violazione di questi obblighi o del principio di buona fede, la compagnia interessata sarà esonerata dai suoi obblighi a meno che non sia dimostrato che la mancata partecipazione non è dovuta a colpa personale e non ha influenzato il sinistro.

Le azioni fraudolente comportano il rifiuto delle prestazioni e, eventualmente, l'avvio di procedimenti penali.

11. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?

Lei può revocare la Sua proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se ci comunica la revoca, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Le prestazioni già ricevute devono essere restituite. Lei non ci deve nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, ci deve rifondere in tutto o in parte le spese per gli accertamenti particolari svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Non è previsto un diritto di revoca per la copertura provvisoria.

12. Protezione dei dati

Generali rileva, elabora, trasmette e salva i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari.

È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità ed avvocati. Se necessario, Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata per la raccolta ed il trattamento di dati. Nel contesto di un evento assicurato, le professioni mediche devono essere sciolte dal segreto d'ufficio, nei confronti di Generali. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.generali.ch/protezionedeidati.